

STUDIO LEGALE  
Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello  
Via Port' Arsa, 73 - 82100 Benevento  
Via Tagliamento, 190 – 83100 Avellino  
Pec: [avv.andreadelongis@pec.it](mailto:avv.andreadelongis@pec.it); [idatomasiello@pec.it](mailto:idatomasiello@pec.it).

**ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**ROMA**

**RICORSO IN APPELLO**

**e contestuale istanza cautelare**

**PER:** il sig. Napoleone Valerio, nato ad Augusta (SR) il 21.09.1977, codice fiscale NPLVLR77P21A494H), rappresentato e difeso dall'avv. Ida Tomasiello, del Foro di Avellino, C.F: TMSDIA72H41D708J, per procura resa in calce su foglio separato che forma parte integrante del presente atto, elettivamente domiciliati presso il proprio domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia, il quale Difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax "0825785125", e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata [idatomasiello@pec.it](mailto:idatomasiello@pec.it);

**CONTRO:**

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), dell'Università e della Ricerca (c.f. 6446770586) in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

**NONCHÉ CONTRO:**

Il sig. Salvatore Ferlito, via Giovanni Huss, 46, 96012 – Avola, n.q. di controinteressato, non costituito;

**PER**

**la riforma della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. III bis, n. 13170 depositata il 07.08.2023 nel procedimento RG n.07052/2022, non notificata**, con la quale il Tar Lazio Roma non ha accolto la domanda in punto di *"l'annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, dell'esito della prova scritta con riferimento ai posti banditi nella Regione Sicilia per la classe concorsuale A059 (TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA) - Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23-, sostenuta da parte ricorrente in data 12 aprile 2022, turno T2, e resa disponibile sulla piattaforma telematica in data 16.04.2022, nella parte in cui reca la correzione dell'elaborato e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 66/100 pt.; - della conseguente esclusione dal richiamato concorso ordinario e/o del risultato di non idoneità alla prova e/o del provvedimento con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali; - dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta, ove esistenti e del punteggio numerico, pari a 66, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei, non univoci e/o fuorvianti; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn.41, 42 e 28, nonché del correttore e del foglio risposte; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa nonché le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 41, 42 e 28 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo, non univoco e/o*

## STUDIO LEGALE

Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello

Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento

Via Tagliamento, 190 – 83100 Avellino

Pec: [avv.andreadelongis@pec.it](mailto:avv.andreadelongis@pec.it); [idatomasiello@pec.it](mailto:idatomasiello@pec.it).

*fuorviante; dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022; di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ivi compreso, ove occorra, del bando di concorso di cui al D.D. n. 499/2020; in via gradata, ove occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, nella parte in cui prevedono come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt. in ragione della natura anche abilitativa della suddetta prova concorsuale; **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA** - del diritto del ricorrente a partecipare alla ulteriore fase della procedura concorsuale di cui è causa; disponendo l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale per cui è causa, consentendogli di espletare le successive prove concorsuali, pratica ed orale, ove occorra previa adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua".*

\*\*\*\*\*

## FATTO

Con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, il Ministero dell'Istruzione indicava il concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

La procedura concorsuale veniva bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili.

Il bando *de quo* prevedeva che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisse abilitazione all'insegnamento, previo conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

Il suddetto bando n. 499/2020 per il concorso ordinario per la scuola secondaria primo e secondo grado, dapprima modificato in seguito alle novità introdotte dal Decreto Sostegni bis di luglio 2021 (art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 poi convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106), veniva successivamente modificato con il decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022.

Nello specifico, l'art. 4 del Decreto Dipartimentale ha previsto che i candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall'art. 11, sono ammessi a sostenere **una prova scritta computer-based**, distinta per classe di concorso e tipologia di posto.

Con avviso del 23 febbraio 2022 veniva poi pubblicato il calendario delle prove scritte e il ricorrente veniva convocato per lo svolgimento delle prove scritte in data 12 aprile per la classe di concorso A059.

La prova scritta, con sistema informatizzato, ha previsto 50 quesiti a risposta multipla, vertenti sui programmi di cui all'Allegato A del citato decreto ministeriale. Ad ogni risposta esatta sono stati attribuiti 2 punti (alla sola risposta risultante esatta dalla griglia di correzione elaborata); 0 punti per le risposte errate.

Al termine della prova della durata di 100 minuti, il sistema ha elaborato automaticamente il punteggio, elaborando un totale di 66/100, inferiore alla soglia di ammissione di 70/100 per l'ammissione alle prove orali ed eventuale prova pratica individuata dal Bando di concorso come modificato.

A far data dal 16.04.22, sono stati resi disponibili gli elaborati come corretti, e il ricorrente, accedendo alla propria area personale della piattaforma telematica, ha potuto prendere visione della prova svolta, constatando che almeno 3 quesiti (nn. 41, 42 e 28) risultavano erronei, non univoci, non correttamente formulati e/o comunque fuorvianti.

D'altronde, va rilevato che i quesiti formulati e somministrati dal Ministero sono risultati per molteplici classi di concorso errati, fuorvianti e/o **significativamente non univoci**.

La non corretta formulazione dei quesiti e, soprattutto del foglio risposte, ha determinato una errata attribuzione di punteggio al ricorrente, che, in caso di corretta valutazione delle risposte fornite ai quesiti nn. 41, 42 e 28, avrebbe avuto modo di ottenere il punteggio minimo necessario al superamento della soglia, che gli consentirebbero l'ammissione alle prove orali, non ancora fissate.

\*\*\*\*\*

Di qui la necessità del ricorso e dell'istanza cautelare, avverso i suddetti provvedimenti.

Con ordinanza n. 10952 pubblicata il 03.08.2022, la Sezione III bis del Tar *a quo* così statuiva: “*Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate. Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.*”.

**In data 07.01.2023** (ben oltre i sessanta giorni previsti dall'ordinanza istruttorie), **l'amministrazione depositava una nota del ministero in cui riconosceva l'errore per il quesito n. 41, assegnando sulla piattaforma due punti al ricorrente, mentre insisteva per la correttezza dei quesiti e delle risposte per i quesiti nn. 42 e 28.**

Con successiva ordinanza n. 00784/2023 pubblicata in data 08.02.2023, il Tar Roma così statuiva: “*Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare. Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.*”.

**Avverso tale ordinanza si proponeva appello** ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 c.p.a., rilevando la erroneità dell'ordinanza per i seguenti motivi:

***ERRONEITA' DELL'ORDINANZA nella parte in cui non ha accolto l'istanza cautelare ritenendo, con particolare riferimento al quesito n. 42 la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d.***

“distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

**Il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare** con ordinanza n. 01591 del 19 aprile 2023, testualmente rilevando che “*Considerato che: - la difesa dell’appellante, senza contestazioni sul punto dell’amministrazione scolastica, ha posto in rilievo che la risposta corretta al quesito in contestazione non si fonda su dati di carattere obiettivo, per cui sotto il profilo in questione sono ravvisabili profili di opinabilità meritevoli di essere approfonditi in sede di merito, eventualmente mediante apposita istruttoria; - le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la celere trattazione del merito in primo grado, tenuto conto che a quanto riferito in camera di consiglio dalla difesa dell’appellante, le prove orali non sono ancora iniziate; - la natura delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello (ricorso numero: 2537/2023) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione del merito in primo grado*”.

Alla fissata udienza di merito, **senza alcuna attività istruttoria e/o valutazione nel merito delle doglianze relative al quesito n. 42**, il Tar Lazio Roma con sentenza n. 13170 depositata il 07.08.2023 rigettava il ricorso sulla scorta delle medesime considerazioni in fatto ed in diritto dell’ordinanza cautelare n. 00784/2023 appellata in sede cautelare e riformata dall’intestato Consiglio.

\*\*\*\*\*

Avverso tale sentenza si propone appello, rilevando la erroneità della sentenza per i seguenti motivi:

- **Erroneità, contraddittorietà e carenza motivazionale della sentenza con particolare riferimento al quesito n. 42 - eccesso di potere – irragionevolezza – illogicità e contraddittorietà dell’agere dell’Amministrazione- erroneità della formulazione dei quesiti e del foglio risposte – non corretto esercizio del potere – incoerenza della procedura valutativa e relativi esiti ed incongruenza con le disposizioni della lex specialis di concorso - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa. violazione dei principi in materia di concorsi pubblici. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, comma 3, cost. - TOTALE ASSENZA DI PARAMETRO TECNICO DI SICURO RIFERIMENTO per il quesito n. 42- totale assenza di attività istruttoria indicata nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato di riforma n. 01591 del 19 aprile 2023**

Con il presente atto, la scrivente difesa, nel riportarsi estensivamente al ricorso, alle memorie, alla documentazione versata, nonché all’ordinanza di accoglimento cautelare disposta dal Consiglio di Stato, relativamente al presente contenzioso, rileva la erroneità della sentenza e la fondatezza della domanda. Sul primo capo della sentenza impugnato: Il Tar *a quo*, pur prendendo atto dell’erroneità riconosciuta dalla stessa amministrazione della formulazione della domanda e del foglio risposte relativamente al quesito n. 41 impugnato nel giudizio, per effetto della quale sono stati riconosciuti in corso di causa 2

punti al ricorrente (*“Nel giudizio per cui è causa, il ricorrente partecipava alla citata procedura concorsuale non superando i quiz conseguendo un punteggio di 66 punti, a fronte dei 70 punti necessari per il superamento della prova, poi successivamente rideterminato a seguito di verifica da parte della Commissione, all’esito della quale, previo annullamento di uno dei quesiti contestati dal ricorrente, a questi è stato attribuito un punteggio pari a 68, comunque insufficiente per il prosieguo del percorso concorsuale”*), ritiene poi *“Quanto alla presunta erroneità della formulazione dei quesiti e del foglio risposte, questo Collegio ritiene opportuno non discostarsi dai suoi precedenti. Invero, come variamente evidenziato in numerose pronunce della sezione in analoghe controversie (ex multis, Tar Lazio, III bis, n. 12378/2023 e n. 12265/2023), con riferimento ai quiz occorre ritenere che rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente ne deriva l’impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime **nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva,** nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302). Al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare. Nel caso di specie, non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato. L’amministrazione, nella memoria difensiva del 3 giugno 2023, ha sul punto giustificato le ragioni sottese alla individuazione di una data risposta, derivandone pertanto la non illogicità o irragionevolezza dei quesiti e delle risposte formulate.”.*

Sul punto si osserva innanzitutto che la sentenza riporta la medesima motivazione dell’ordinanza cautelare impugnata e riformata, **SENZA ALCUN APPROFONDIMENTO IN SEDE DI MERITO E SENZA ALCUNA APPOSITA ISTRUTTORIA**, come evidenziato nell’ordinanza cautelare di



riforma, che aveva avuto modo di rilevare che *“la risposta corretta al quesito in contestazione non si fonda su dati di carattere obiettivo, per cui sotto il profilo in questione sono ravvisabili profili di opinabilità meritevoli di essere approfonditi in sede di merito, eventualmente mediante apposita istruttoria”*.

La memoria difensiva del 3 giugno 2023, richiamata in sentenza, non aggiunge nulla alla precedente nota dell'amministrazione, non fornisce alcun dato di carattere obiettivo e si limita testualmente a riportare il medesimo passaggio della nota sul quesito n. 42, già richiamata in sede di ordinanza cautelare, totalmente privo di qualsiasi riscontro tecnico scientifico, riferimento letterario privo della relazione della Commissione tecnica.

Pertanto, non può non rilevarsi l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza gravata che, pur riconoscendo che la discrezionalità amministrativa trovi limite nella **attendibilità obiettiva** della scelta di domande e risposte, si guarda bene dal verificare o richiamare tale riscontro obiettivo (contestato e in realtà inesistente), il cui approfondimento era già stato ritenuto meritevole di approfondimento in sede di riforma dell'ordinanza cautelare.

Si rileva ancora che l'amministrazione ha eccepito la natura di distrattori per la sola domanda n. 28, mentre significativamente **per la n. 42 non ha fornito alcun univoco parametro o regola tecnico-scientifico di carattere obiettivo**.

Va significativamente osservato, come le risposte che il candidato ricorrente poteva indicare per i quesiti nn. 41, 42 non trovino un'univoca soluzione, rilevato che per i quesiti di seguito dettagliati almeno 2 delle 4 possibili risposte risultano corrette.

Si evidenzia che, ferma restando la insindacabilità nel merito, la risposta deve essere univoca alla luce di canoni tecnici scientifici; per essere definiti “distrattori” le altre opzioni devono *distrarre* dall'individuazione dell'unica risposta corretta (corrispondente ad un parametro tecnico-scientifico-letterario di sicuro riferimento), non potendosi contemplare più risposte plausibilmente corrette senza un certo ed unico riferimento alla regola tecnica invocabile in sede di discrezionalità tecnica (peraltro, si ripete che l'amministrazione invoca i distrattori per la domanda n. 28, non per la n. 42).

**L'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ TECNICA DEVE CORRISPONDERE A DATI CONCRETI, DEVE ESSERE LOGICO E NON ARBITRARIO: in altre parole, deve risultare non erroneo in fatto e razionale.**

Si evidenzia che, a conferma di quanto sostenuto dal ricorrente in atti, per quanto riguarda il quesito n. 41 è stato effettivamente riconosciuto l'errore dell'amministrazione e risultano già assegnati due punti sulla piattaforma alla posizione del ricorrente, come accertato anche in sentenza. Tuttavia, con precipuo riferimento al quesito n. 42, non appaiano, invece, rispettati parametri tecnici di univoca lettura, nei termini sopra evidenziati, non potendo attribuire con assoluta certezza una sola risposta corretta tra quelle fornite dalle risposte multiple fornite dall'amministrazione.

**D'altronde, dalla stessa relazione del ministero emerge una evidente illogicità e contraddittorietà e non risulta fornito dall'amministrazione il parametro tecnico di riferimento utilizzato nell'ambito della dichiarata discrezionalità tecnica.**

Va a tale scopo rilevato che **l'amministrazione non ha depositato provvedimenti, pareri e/o qualsivoglia risultanza dell'interpello della Commissione**, pur richiamato nella nota del ministero a pag. 4, relativamente al quesito n. 42, limitandosi a generiche affermazioni.

Con particolare riferimento al quesito n. 42, il ministero afferma che: *“Diversamente dalle conclusioni proposte dall'avversa prospettazione, la risposta corretta è esclusivamente la [a]. E, invero, non può che affermarsi la totale incongruenza tra il brano musicale proposto e la risposta Rond de Jambe en l'Air, data dal ricorrente. In questo caso, infatti, non è il metro o l'andamento a definire la destinazione del brano. Una scrittura musicale così suddivisa e legata senza sottolineature di accento o ritmiche non può accordarsi con un esercizio di Rond de Jambe en l'Air, che, al contrario, richiede (pur in un contesto metrico ternario e di andamento moderato) una “spinta” musicale maggiore”*.

Appare, in ogni evidenza, come la stessa motivazione fornita dall'amministrazione, **priva di riscontri tecnici e/o letterari sul punto**, risulti estremamente generica, carente, contraddittoria e non univoca. Riconosce, infatti, lo stesso metro e andamento per le due soluzioni proposte, ma apoditticamente ritiene *che non è il metro o l'andamento a definire la destinazione del brano*, sebbene, nell'ambito della formulazione della domanda, in considerazione della indicazione agogica fornita dall'amministrazione e posta all'inizio del brano, *“Moderato con molta espressione”*, **il metro e l'andamento siano in realtà gli unici elementi oggettivi cui attenersi per un primo inquadramento del brano musicale da ricollegare alla tecnica di danza più idonea**.

D'altronde, con riferimento alla scrittura musicale, non può non evidenziarsi come l'indicazione agogica, *“Moderato con molta espressione”*, la presenza delle legature di portamento o espressione, unitamente alle dinamiche riportate (*cresc. p..>. dolce ecc.*), valgono a definire le caratteristiche del brano e la “spinta” musicale. Lo stesso tempo, quale schema metrico-ritmico di una composizione, sottintende la presenza di accenti ritmici principali e secondari richiesti per fornire la giusta “spinta” musicale.

Tali affermazioni trovano riscontro nelle delucidazioni contenute nel testo di Giuseppe De Rosa *“Metodo per pianisti accompagnatori della danza”*, ad uso dei Pianisti accompagnatori e Maestri collaboratori nei Licei Coreutici, Scuole di Danza, Accademie e Teatri, oltre che nella relazione e video depositati a cura del Prof. Giancaspro Francesco (doc. all. 1. De Rosa G., *Metodo per pianisti accompagnatori della danza*, Edizioni Suvini Zerboni, 2010).

Nei video depositati, significativamente si rileva come il brano di cui al quesito n. 42 possa accompagnare nella tecnica della danza sia il *Plie'* che il *Rond de Jambe en l'Air*.

A ciò si aggiunga che nella domanda non risulta specificato l'anno di corso cui destinare la proposta musicale; ciò significa che lo stesso brano potrebbe essere indicato per accompagnare un *Rond de Jambe en l'Air* il primo anno e un *Pliè* nei corsi successivi.

Ne deriva che, in presenza della specifica **indicazione agogica “Moderato con espressione”, del medesimo schema metrico-ritmico**, il brano è adatto sia per il *Pliè* che per il *Rond de Jambe en l'Air* **(3/4 moderato si utilizza nella tecnica della danza sia nel *Pliè* che per il *Rond de Jambe en l'Air*.**  
Cfr. all. 1 tabella pag. 7).

Ed ancora, sempre per la domanda **42**, va rilevato come la musica della domanda in questione - un valzer (composizione in tempo 3/4) moderato - risulti indicato per gli esercizi di **rond de jambe en l'air** (come riportato nelle pagine del M° Sorgi (**76-77**)).

Tali considerazioni risultano confermate anche dalle opere di Soren Bebe, artista/pianista di spicco nel panorama internazionale musicale e di tecnica della danza, di cui sono stati allegati gli spartiti relativi alle domande n. 41 e 42, a conferma della correttezza delle risposte fornite dal ricorrente e, dunque, della erroneità e/o non univocità delle risposte fornite dal correttore.

**Pertanto, appare significativo che il ministero non fornisca alcun riferimento testuale e/o tecnico/letterario, né depositi alcuna relazione della Commissione tecnica** (di cui si chiede l'acquisizione se esistente); di contro, nei testi in materia di tecnica della danza riportati dal ricorrente emerge con chiarezza che “*ogni lezione di danza è diversa da un'altra; due corsi che siano avanzati, medi o inferiori sono diversi tra loro perché l'insegnante e gli allievi sono diversi. [...]. Quindi in soccorso ci vorrà l'esperienza, che, unita alle indicazioni descritte in questo paragrafo, aiuteranno il pianista a suonare sempre le musiche più idonee all'esercizio che la classe si accinge ad eseguire*” (così espressamente nel testo di Giuseppe De Rosa “*Metodo per pianisti accompagnatori della danza*”, cit.). Nello stesso senso, nel testo *Quaderno del pianista <<al ballo>>* (Cocconi B., *Quaderno del pianista <<al ballo>>. Appunti, materiali e idee per una metodologia dell'accompagnamento pianistico alla danza*, Dantone Edizioni e Musica, 2019) e nel volume “*Musica e Danza*” (A. Sorgi, *Musica e danza. Nuova edizione, NeP edizioni, Roma 2017*) del M° **Antonio Sorgi**, docente di “*Pratiche musicali in ambito coreutico*” nonché nei corsi di aggiornamento per pianisti accompagnatori presso l'Accademia Nazionale di Danza, **formatore di pianisti accompagnatori proprio nell'ente accreditato per i ballerini di Danza classica e contemporanea, ovvero L'Accademia Nazionale di Danza a Roma.**

Ebbene, anche nel richiamato libro “*Musica e Danza*”, alle pagg. **38-40**, si legge che **esistono più scuole e più metodi di insegnamento e che è necessario tener conto di queste distinzioni perché, come si legge testualmente, “[...] suonare per una lezione di tecnica della danza classica, significa avere anche la sensibilità e la prontezza di sapersi adeguare allo stile musicale che ogni scuola richiede**”.



STUDIO LEGALE

Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello

Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento

Via Tagliamento,190 – 83100 Avellino

Pec: [avv.andreadelongis@pec.it](mailto:avv.andreadelongis@pec.it); [idotomasiello@pec.it](mailto:idotomasiello@pec.it).

La risposta del correttore esclude quindi la univocità e l'esattezza della domanda: la risposta non può quindi essere considerata errata. Pertanto, l'esclusione del candidato appare integrare i connotati della illegittimità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa.

Si riporta per completezza la domanda n. 42 formulata in sede di concorso

**DOMANDA 42**

Il candidato indichi per quale esercizio di Tecnica della Danza Classica, è corretto utilizzare il brano musicale riportato qui di seguito.

**Moderato con molto espressione**

The musical score is for a piano piece in 3/4 time, marked 'Moderato con molto espressione'. It consists of five systems of music. The first system begins with a piano (p) dynamic. The second system features a crescendo (cresc.) marking and a piano (p) dynamic. The third system includes a dolce marking. The fourth system includes a piano (p) dynamic and a dolce marking. The fifth system includes a piano (p) dynamic and a first/second ending (1./2.) marking.

a Battement Tendu

b Combinazione di Piccolo Sbalzo

\*c Plié

d Rond de Jambe en l'Air X

**Punteggio: 0,00**

Come già riconosciuto per la n. 41, anche la domanda **42**, contiene almeno due, delle 4 risposte fornite, corrette, potendo le musiche individuate nei quesiti essere “correttamente utilizzate”, come richiesto dalla prova, con riferimento al quesito 42 per il Plié (risposta **c**, ritenuta corretta per la domanda 42) e per il Rond de Jambe (risposta **d** ritenuta errata per la domanda 42).

Le musiche/danza individuate dal candidato rispecchiano, infatti, le stesse caratteristiche metriche e ritmiche di quelle contrassegnate dal sistema come risposta corretta.

Tanto si evince da numerosi contributi di esperti del settore, come sopra rilevato; di contro **LA ASSERTITA UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA FORNITA DAL MINISTERO NON RISULTA DA ALCUN RIFERIMENTO TESTUALE, TAMPOCO RISULTA RICHIAMATA IN ASTRATTO E/O RIPORTATA LA REGOLA TECNICA, IL DATO TESTUALE E/O IL RIFERIMENTO SCIENTIFICO-LETTERARIO DA CUI EMERGEREBBE LA SUDDETTA COORRETTEZZA E/O UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA.**

Ne deriva che **non è possibile invocare alcuna discrezionalità tecnica in mancanza di una regola tecnica di riferimento**, bensì unicamente plurime figure sintomatiche dell'**eccesso di potere** per la evidente “*erroneità della formulazione dei quesiti e del foglio risposte – non corretto esercizio del potere – incoerenza della procedura valutativa e relativi esiti ed incongruenza con le disposizioni della lex specialis di concorso - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa. violazione dei principi in materia di concorsi pubblici. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, comma 3, cost.*”, come articolato nel ricorso.

Sul punto, si osserva che la giustizia amministrativa ha già avuto modo di osservare che “*nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite, “la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto” (così Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 16 febbraio 2021, n. 1915; sez. III bis 5 febbraio 2021, n. 1529, cfr. pure Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670, che afferma che “Qualora sia dedotto l’errore che l’amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte a quiz .... si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’amministrazione a ciò preposti, e titolari della*

*discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché - quanto al parametro-limite logico inferiore di tale sfera di discrezionalità -, della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità)". **TUTTAVIA, perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre** che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. **I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta** (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta (Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 4017/2021). Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei principi esposti, per cui **ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta** (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati".*

Nelle procedure concorsuali, deputate per definizione alla selezione dei candidati ritenuti meritevoli secondo parametri prefissati (nel caso in esame dalla legge e dallo stesso bando), **deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile** che, laddove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una **unica** risposta corretta con riferimento a quesiti somministrati in linea con i quadri di riferimento precedentemente pubblicati, tanto al fine di permettere ai concorrenti una adeguata preparazione ed un corretto svolgimento della prova concorsuale.

Laddove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante o quesiti non in linea con i quadri di riferimento, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, oggetto del presente giudizio è il corretto esercizio o meno, nel caso in esame, della discrezionalità tecnica, ovvero dell'apprezzamento effettuato dall'organo incaricato di compilare il quesito a risposta multipla.

In ordine a tale apprezzamento – pur insindacabile nel merito – la cognizione del giudice amministrativo è tuttavia piena, in conformità all'indirizzo formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, potendo il giudice amministrativo – anche senza sostituirsi all'Amministrazione – estendere il proprio giudizio dall'esame estrinseco della valutazione (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria) all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale prospettiva – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile (cfr. in tal senso anche Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO DEVE QUINDI CENSURARE LA VALUTAZIONE CHE SI PONGA AL DI FUORI DELL'AMBITO DI ESATTEZZA O ATTENDIBILITÀ, QUANDO NON APPAIANO RISPETTATI PARAMETRI TECNICI DI UNIVOCALITÀ LETTURA, OVVERO ORIENTAMENTI GIÀ OGGETTO DI GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA (CFR. CONS. STATO, IV, 13 OTTOBRE 2003, N. 6201).

L'esercizio della discrezionalità tecnica deve corrispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario: in altre parole, deve risultare non erroneo in fatto e razionale.

**Il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test concorsuale non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma – ferma restando l'insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all'apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici.**

I quesiti censurati contenevano, tutti, almeno due risposte corrette su quattro, e ciò in violazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui *“non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art.*

**97 Cost.** (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); *b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta"* (cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018)" (cfr. *ex plurimis* Consiglio di Stato 5 gennaio 2021, n. 158)

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato più risposte egualmente esatte, ritenendo però errata la sola risposta formulata dal ricorrente.

Detto in altri termini, la scelta di parte resistente di considerare corretta soltanto la risposta individuata nella griglia di correzione, trascende *ictu oculi* i summenzionati confini dell'opinabilità e dell'attendibilità tecnica, radicando perciò il potere del Giudice Amministrativo di sindacarla.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata, anche previa verifica, l'illegittimità del quesito n. 42 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto del candidato al conseguimento di 2 punti ulteriori per la domanda censurata, con conseguente attribuzione del punteggio di 70/100; e, per l'effetto, che il nominativo del candidato ricorrente sia inserito nell'elenco dei candidati che possono sostenere le successive prove del concorso (allo stato non ancora fissate). (cfr. in tal senso TAR Lazio, Sezione Prima, n. 11048 del 28 ottobre 2021, nonché Consiglio di Stato n. 158 del 5 gennaio 2021). Tar Lazio Roma sez II n. 4852/2022.

#### **Istanza cautelare**

Il ricorso in appello risulta assistito dal prescritto *fumus boni juris* per i motivi innanzi esplicitati e già rilevati in favore del ricorrente dall'intestato Consiglio di Stato con ordinanza n. 01591 del 19 aprile 2023, **quanto al periculum** si rileva che, a seguito degli atti impugnati, il ricorrente, già escluso dalla procedura concorsuale, per l'illegittima valutazione dei quesiti erronei, non univoci e fuorvianti, e mancato superamento della soglia minima subirebbe il grave danno di non poter proseguire e sostenere le ulteriori ed imminenti prove concorsuali.

**D'altronde, l'ammissione, seppur con riserva, alle ulteriori prove appare conforme ad un apprezzabile contemperamento tra gli interessi contrapposti, consentendo all'amministrazione senz'alcun pregiudizio, anche nelle more del giudizio, di verificare la effettiva preparazione del candidato.**

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris*, anche in considerazione degli specifici precedenti allegati e richiamati in narrativa, e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, che legittimano la sospensione degli impugnati atti e di ogni atto conseguente, presupposto e collegato.

D'altronde, in casi analoghi e sovrapponibili, la giustizia amministrativa ha già ravvisato in sede cautelare, «*i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta*



*profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta»* (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

Si chiede, sempre in via cautelare, che venga disposta la verifica (di cui alla successiva istanza istruttoria) e che la stessa venga espletata in tempi utili al proseguimento delle prove e alla partecipazione alle successive prove concorsuali di cui è causa.

\* \* \*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Per i motivi innanzi esplicitati, nonché per le allegazioni in atti, il candidato ricorrente, ha già allegato le circostanze che consentono di ritenere illegittima la valutazione della prova impugnata. Difatti, la riconosciuta erroneità del quesito n. 42, consentirebbe al ricorrente l'attribuzione del punteggio sufficiente al superamento della soglia di sbarramento, con conseguente inserimento nell'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali.

In ogni caso, al fine di confermare le censure dedotte e/o acquisire chiarimenti tecnici necessari, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a sul quesito n. 42, come articolato in atti, ovvero che l'amministrazione resistente **ferma rimanendo l'insindacabilità del giudizio tecnico**, fornisca l'indicazione dei **criteri oggettivi scientifici o tecnici utilizzati come parametro dell'attendibilità tecnica e depositi la relazione, se esistente, della Commissione Tecnica.**

\*\*\*\*\*

### ***Istanza per la notificazione per pubblici proclami***

Il sottoscritto avv. Ida Tomasiello che assiste, rappresenta e difende la parte ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

#### **PREMESSO CHE**

il ricorso in appello ha per oggetto la sentenza di rigetto avverso l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento del diritto del ricorrente alla prosecuzione del concorso in narrativa e all'inserimento nell'elenco per le successive prove concorsuali, allo stato non pubblicate per la classe di concorso di interesse; Qualora l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nel predisponendo elenco, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio ai possibili controinteressati,

#### **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione del numero dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di reperire le generalità degli stessi; Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

#### **FANNO ISTANZA**

Affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità e/o la necessità di integrazione del contraddittorio, **di autorizzare la notificazione mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente**, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.

\*\*\*\*\*

### **P.Q.M.**

**Si conclude chiedendo l'accoglimento della cautelare e del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati, previa rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello**

STUDIO LEGALE  
Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello  
Via Port' Arsa, 73 - 82100 Benevento  
Via Tagliamento, 190 – 83100 Avellino  
Pec: [avv.andreadelongis@pec.it](mailto:avv.andreadelongis@pec.it); [idatomasiello@pec.it](mailto:idatomasiello@pec.it).

legittimamente spettante, con conseguente inclusione del ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione dello stesso alla partecipazione delle ulteriori prove concorsuali in oggetto.

**In via istruttoria**, al fine di confermare le censure dedotte e/o acquisire chiarimenti tecnici necessari sulla natura non univoca, erronea e fuorviante della formulazione dei quesiti e delle relative risposte, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a sul quesito nn. 42 come articolato in atti.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore del legale antistatario.

Si allega:

- Procura;
- Sentenza impugnata estratta dal fascicolo telematico;
- Fascicolo 1° grado.

Il difensore chiede di essere sentito nella camera di consiglio che verrà fissata per la discussione dell'istanza cautelare.

***Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara*** che il contributo unificato è pari ad 487,50.

Avellino - Roma lì 05.10.2023

*avv. Ida Tomasiello*